

**251.** — 1411, ind. IV, Marzo 5. — c. 255 t.º — Ladislao ecc., confermando il decreto n. 250, dichiara dover l'esenzione in quello accordata estendersi anche ai sudditi tutti della veneta Signoria, ed ordina la restituzione di quanto essi furono obbligati a pagare per la gabella dell'1 per cento.

Data come il n. 250.

**252.** — 1411, ind., IV, Aprile 13. — c. 256. — Margherita regina di Ungheria, Sicilia (Napoli), Gerusalemme, Dalmazia, Croazia, Ramia, Servia, Galizia, Lodomiria, Cumania, Bulgaria, duchessa di Durazzo, signora del regno di Albania e dell'Onore di Monte S. Angelo, contessa di Provenza, Forcalquier, Piemonte, Alba e Gravina, agli ufficiali deputati all'esazione delle gabelle ecc., nelle provincie di Capitanata, Basilicata, Terra di Bari e Terra di Otranto; scrive loro in conformità del n. 251.

Data a Salerno, per mano di Matteo Puldericio da Napoli presidente della regia curia.

**253.** — 1413, ind. VI, Aprile 4. — c. 252. — Ladislao re di Napoli ai suoi ufficiali. Ad istanza del console veneto, essendo stati sottoposti a misure di rigore dal capitano di Taranto i veneziani Matteo *Becta* e Francesco *Baria* fratelli Barbaro per delazione d'armi, ordina che siano strettamente osservati i privilegi, le franchigie ecc., concesse dai suoi predecessori ai veneziani, ai quali vuole sia dato ogni favore, e revoca ed annulla qualunque decreto pregiudicante i diritti acquisiti dai medesimi nel regno.

Data nel Castelnuovo di Napoli.

**254.** — 1415, ind. VIII, Gennaio 24. — c. 257 t.º — Giovanna II regina di Ungheria e di Napoli ecc., fa sapere: A richiesta di Giovanni Loredano e Donato Arimondo ambasciatori veneti, essendo console generale veneto Bellelo Civrano, confermò e rinnovò tutti i trattati, privilegi, franchigie ecc., stipulati e concessi dai passati re di Napoli ai veneziani residenti e trafficanti in esso regno; accordò inoltre ai medesimi: l'esenzione da ogni tassa sull'esazione dei loro crediti e sugli istrumenti dei contratti; che i loro legni non siano obbligati a pagare più del consueto arboragio ed ancoragio di tre tari per legno e per viaggio; che sia fatta pronta ragione ai veneziani creditori di regnicoli, nè si proceda criminalmente contro i primi per contese verbali coi secondi in causa di affari, nè per accuse di mancanza ai contratti quando i veneziani stessi si dichiarino pronti a pagare i loro debiti. E del tutto ordina ai regi ufficiali rigorosa osservanza.

Data a Napoli nel Castelnuovo, per mano di Giovanni Requie.